

Il traghettatore sapiente e l'esploratore coraggioso. L'autonomia collettiva da Francesco Santoro-Passarelli a Gino Giugni*

Roberto Voza

1. L'arginamento.	2
2. La rifondazione.	4
3. L'emancipazione.	8
Riferimenti bibliografici.	12

* Originariamente pubblicato come WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT – 448/2022

1. L'arginamento.

Inizialmente sorto «nell'economia e nella pratica» (come titolava l'introduzione dell'opera di Alberto Galizia¹) e poi emerso nella sua dimensione giuridica, il fenomeno del *contrahere* per gruppi incrociò inevitabilmente «i grandi tempi della “crisi” dello Stato liberale ottocentesco»² e, in particolare, il nesso tra Libertà e Autorità.

Nel nostro Paese quella crisi culminò nell'avvento del fascismo, allorquando il «riformismo capovolto»³ realizzato dal regime, sciogliendo d'un botto i dilemmi e le debolezze di un liberalismo ormai dubbioso dei suoi valori, assorbì il fenomeno sindacale all'interno dell'apparato burocratico dello Stato, realizzando così quel *do ut des* della tregua in fabbrica e nelle piazze, ossia lo scambio tra libertà e sicurezza, su cui il fascismo aveva vinto la sua scommessa.

Infatti, la legge sindacale celebrata come 'fascistissima' (l. 3 aprile 1926, n. 563) – vietando la serrata e lo sciopero (art. 18), in una parola il conflitto – trasformò il sindacato in un braccio disarmato del sistema, proprio mentre gli conferiva personalità giuridica e rappresentanza legale di tutti i componenti della categoria (art. 5), con conseguente efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi (art. 10). A questi ultimi il regolamento di esecuzione della legge (r.d. 1° luglio 1926, n. 1130) assegnò pure l'agognato attributo della inderogabilità *in peius* dai parte dei contratti individuali (rimasto irrealizzato dal sistema giuridico liberale), mediante il congegno dell'art. 54 (antesignano dell'art. 2077 c.c.): una norma che Cesare Vivante non esitò a definire «legge sovversiva di un principio fondamentale di diritto privato per cui i contratti fanno legge per i contraenti e se sono contrari a norma di diritto pubblico non sono sostituibili, ma cadono nel nulla, appunto perché il solo libero incontro dei consensi fa legge»⁴.

Per inquadrare la natura giuridica del contratto collettivo (tappa obbligata di tutti gli studi di diritto corporativo), ai giuristi mancarono le coordinate di riferimento, un po' come accadde agli zoologi di fronte alla scoperta dell'ornitorinco, il mammifero oviparo con le zampe palmate ed altre stranezze, rivelatosi un enigma per la scienza.

Furono pronunciate sin troppe parole, come spesso avviene quando non si riesce a trovare quella giusta: atto regolamentare, legge in senso materiale, legge professionale di categoria, contratto di diritto pubblico, furono alcuni esempi di quella «frenesia definitoria», che colpì la dottrina del ventennio, abituata «dalla tradizione esegetica a un esame definitorio-statico degli istituti giuridici»⁵.

Proprio in quegli anni (esattamente, nell'inverno del 1934) fece il suo esordio come giuslavorista il poco più che trentenne Francesco Santoro-Passarelli, impartendo in dieci lezioni un *corso di cultura per funzionari sindacali* nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo di Padova. Grazie alla lettura fornita da uno storico di grande pregio, come Severino Caprioli, abbiamo apprezzato il

¹ GALIZIA, 1907, 1.

² VANO, 1986, 132.

³ GIUGNI, 1985, 211.

⁴ VIVANTE, 1931, 438.

⁵ VARDARO, 127, nt. 45.

fondamentale valore di quelle pagine (solo apparentemente) 'minori' e la loro assoluta coerenza con la successiva opera di ricostruzione della materia nella fase susseguente alla caduta del regime⁶.

Non era facile, a quel tempo, difendere l'autonomia del diritto del lavoro, separandolo dalla invadenza del diritto corporativo, quest'ultimo inteso come l'insieme delle procedure funzionali alla regolazione collettiva del rapporto di lavoro. E non era affatto scontato che l'esito di tali procedure fosse concepito come autocomando, anziché eterocomando, come fonte di rapporti giuridici e non come fonte di diritto, «nell'età di una dittatura che cercava di permeare tutto il sistema giuridico»⁷.

Aveva reso una simile testimonianza già l'anno precedente nella prolusione al corso di diritto civile del 12 gennaio 1933, sempre nell'Ateneo di Padova: occupandosi della «nuova, seducente, figura del contratto collettivo», egli prendeva le distanze dalla «dilagante e in tanta parte mortificante letteratura» in materia, perché preferiva considerarlo non tra i prodotti del nuovo diritto corporativo, bensì come «l'ultimo stadio di un'evoluzione, affermatasi, ad opera della giurisprudenza probivirale, pure in Italia, grazie all'elasticità dell'art. 1124 del nostro codice civile»⁸.

Come ha notato Edoardo Ghera, nella rivendicazione di una continuità con il diritto del lavoro nato nel regime liberale, vi era una «implicita ma consapevole demistificazione della ideologia fascista e della stessa dottrina corporativa»; vi era, insomma l'indispensabile presupposto di un'azione di contenimento, con cui «mantenere viva la sostanza e l'anima del diritto del lavoro»⁹.

La stessa prolusione patavina vide impegnato Santoro-Passarelli a mettere al riparo un altro nucleo normativo a lui rimasto caro nel tempo, il diritto di famiglia, che – nonostante «la speciale insistenza del pubblico interesse e l'importanza del momento pubblicistico», egli considerava «diritto privato per l'efficacia che in esso conserva la volontà privata»¹⁰.

Dopo qualche anno, giunsero le leggi della vergogna, vale a dire la legislazione speciale anti-ebraica del biennio 1938-39. Nel pieno dell'ignobile campagna antisemita promossa dal regime, veniva ad approvazione il primo libro del nuovo codice civile (r.d. 12 dicembre 1938, n. 1852), ove si sottoponeva la capacità giuridica, presupposto vitale per l'esercizio della libertà individuale in ogni campo del diritto, alle limitazioni «derivanti dall'appartenenza a determinate razze».

Nella difesa della razza i compiaciuti commentatori salutavano il segno del nuovo diritto delle persone e della famiglia, finalmente 'antividualistico': «come il codice di Napoleone può essere chiamato il codice dell'individuo, così quello di Mussolini può essere riconosciuto come il codice della famiglia», ora tutelata non più «per il benessere degli individui», bensì in quanto cellula primaria, «la cui vitalità, sanità e forza di espansione dà vita e potenza alla più grande famiglia

⁶ CAPRIOLI, 2009, 3 ss.; il riferimento è a SANTORO-PASSARELLI F., 1936.

⁷ RESCIGNO, 1961, 31, secondo il quale Santoro-Passarelli «offriva un esempio lodevole di dirittura morale e di onestà scientifica». Sul nesso tra fascismo e cultura giuridica, segnalo il recente volume curato da I. BIROCCHI, G. CHIODI, M. GRONDONA, 2020.

⁸ SANTORO-PASSARELLI F., 1933, rispettivamente, 79 e 82.

⁹ GHERA, 2009, 145.

¹⁰ SANTORO-PASSARELLI F., 1933, 63-64.

italiana, che è lo Stato fascista». E, dunque, «la razza interessa ben poco l'individuo, mentre è importantissima per la famiglia e per lo Stato che vuole difendersi dagli ibridismi»¹¹.

Ma dov'era Francesco Santoro-Passarelli in quel frangente delicatissimo in cui la 'fascistizzazione' del diritto aveva ormai raggiunto il suo punto più acuto, colonizzando persino il codice civile?

Un attento studio ha mostrato quanto fosse lontana la sua visione rispetto alle «letture apologetiche o imbarazzatamente reticenti» della norma di apertura del nuovo codice: «nessun altro civilista in quegli anni indica altrettanto decisamente il punto di rottura costituzionale della novità legislativa»¹², ovvero la lacerazione inferta «al principio finora dominante in materia di capacità nel nostro ordinamento, quello della *uguaglianza di tutti i cittadini nella capacità*, così di diritto pubblico che di diritto privato»¹³.

L'osservazione non intendeva risultare agnostica e indifferente a quanto stava accadendo, bensì mirava a far sì che la deroga al principio di eguaglianza basata sull'appartenenza razziale assumesse il significato di eccezione contingente al principio generale in materia di capacità giuridica. Lo scopo era quello di «*delineare il sistema in previsione della sua auspicabile correzione futura*», nella convinzione che il codice civile – nel suo impianto generale – potesse restare «immune dall'ideologia del regime» e, perciò, successivamente emendabile: insomma, si trattava di una «strategia interpretativa» volta a «contrastare l'applicazione della legge ingiusta»¹⁴.

Ben si comprende come mai, alla caduta dell'ordinamento corporativo, il giurista Francesco Santoro-Passarelli non abbia avuto bisogno di abiurare nulla, né di convertirsi ad un credo (la fede nella libertà e nella dignità della persona) che non aveva mai perso.

2. La rifondazione.

Al 'civilista del lavoro' apparve subito chiaro il peso della missione da compiere.

L'anno precedente era stato approvato il codice civile, salutato nei primissimi commenti nel segno del superamento della «pregiudiziale antipubblicistica e anticorporativa del codice passato, rispondente alle superate ideologie liberali»¹⁵. In realtà – come ha ben ricordato Lorenzo Gaeta – per quanto presentata come schiettamente mussoliniana, la nuova codificazione, pur eleggendo il contratto collettivo a fonte del diritto, lo lasciava in posizione subordinata alla legge, sembrando addirittura tradire il progetto corporativistico¹⁶.

Certo è che, una volta proclamato l'Armistizio, la retorica di regime tacque e il diritto del lavoro precipitò nel vuoto della transizione tra fascismo e Repubblica.

Il tonfo della caduta si udì anche nelle aule universitarie: dopo essere stato introdotto tra gli

¹¹ AZARA, 1939, rispettivamente, 9 e 13.

¹² TREGGIARI, 2010, 50-51.

¹³ SANTORO-PASSARELLI F., 1940, 16. Negli stessi anni Lodovico Barassi esaltava «l'azione rigeneratrice del Fascismo» nella tutela della razza italiana, «pura e ariana» (BARASSI, 1940, 39).

¹⁴ TREGGIARI, 2010, rispettivamente, 53 e 62-63.

¹⁵ PERGOLES, 1942, 8.

¹⁶ GAETA, 2016, 584.

insegnamenti fondamentali delle Facoltà giuridiche (R.d. 28 novembre 1935, n. 2044), dall'anno accademico 1943-44 il diritto corporativo fu soppresso e sostituito dal diritto del lavoro (R.d.l. 27 gennaio 1944, n. 58).

Il mutamento terminologico non bastava, certo, a decontaminare il terreno dalle scorie di un passato ancora ingombrante. Quel decreto del governo Badoglio poteva espungere i segni linguistici, ma non l'eredità culturale del corporativismo giuridico, nonostante gli sforzi della «biblioclastia anti-corporativa che percorre il pensiero giuridico del dopo-costituzione»¹⁷, evidentemente intrisa della concezione crociana del fascismo come morbo intellettuale e morale o «parentesi storica», insomma come interruzione nella (altrimenti lineare) storia della libertà¹⁸.

Sul piano accademico, la nostra materia si ritrovò ad essere la Cenerentola delle cattedre di giurisprudenza¹⁹, marginalizzata dalla reazione di rigetto verso il corporativismo, una reazione animata da sentimenti di paura e speranza, più che dalla volontà di interrogare fino in fondo il recente passato.

I corsi effettivamente attivati furono quasi ovunque tenuti per incarico da professori di altre materie: emblematico è il caso dell'Università di Roma, dove il corso di diritto del lavoro fu imparito prima da Guido Zanobini (ordinario di diritto amministrativo) e poi da Widar Cesarini Sforza (ordinario di filosofia del diritto). Entrambi avevano insegnato diritto corporativo.

E, invece, a Napoli, sempre quell'anno, la materia fu affidata per incarico a Francesco Santoro Passarelli, il quale – molti anni dopo – commenterà così:

“quando, dopo la cessazione dell'ordinamento corporativo, mi fu affidato l'insegnamento di diritto del lavoro, mi trovai nella condizione di dover ripensare l'impostazione da dare alla disciplina [...] L'apparato normativo del codice in materia di lavoro non era stato neppure abrogato formalmente e pertanto si rendeva necessario dare anche alle norme del codice un'interpretazione fuori di quella che era stata la mente del legislatore. La Costituzione formale che doveva poi enunciare quei principi era ancora di là da venire”²⁰.

In realtà, non si trattava di costruire solo un corso di lezioni, bensì “i fondamenti logici di una intera disciplina, reinventandola da capo, a cominciare dal dato epistemologico”²¹. Occorreva, insomma, immaginare un diritto del lavoro postcorporativo prima ancora della sua collocazione nella cornice costituzionale, allestendo «le grucce» sulle quali esso potesse «risollevarsi e acquistare, nel nuovo assetto istituzionale, una piena dignità scientifica»²².

Fu nel periodo napoletano che Santoro Passarelli avviò l'opera di ricostruzione della materia,

¹⁷ ROMAGNOLI, 2009, 69-70.

¹⁸ CROCE, 1963, 56-57.

¹⁹ ARDAU, 1947. Delle cattedre di diritto sindacale e corporativo o di legislazione sociale e del lavoro che erano state create durante il ventennio, «solo quattro resistono alle epurazioni susseguenti alla Liberazione» (Balzarini, Mazzoni, Navarra e Riva Sanseverino), a cui poi si aggiunse quella restituita a Renzo Ravà (ICHINO, 2008, 4).

²⁰ SANTORO-PASSARELLI F., 1988a, 263.

²¹ RUSCIANO, 2009, 90.

²² SCOGNAMIGLIO, 1996, 6.

pubblicando la prima edizione delle celebri *Nozioni di diritto del lavoro* (1945)²³.

Nella transitorietà del momento l'attenzione si concentrò sul rapporto individuale di lavoro (e sulla riaffermazione del principio di contrattualità, come espressione del lavoro liberamente accettato), mentre rimase esclusa dalla trattazione la dimensione collettiva (soggetti, contratto, conflitto), ancora intrappolata tra le macerie del corporativismo.

Ma le cose cambiarono rapidamente.

Nell'anno accademico 1947/1948 Santoro Passarelli approdò alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma, dove un illustre consesso di maestri del diritto, che avevano «insegnato e professato Diritto corporativo con grande autorità» (i già citati Zanobini e Cesarini Sforza, nonché Francesco Carnelutti) lo preferì ad altri aspiranti studiosi, tutti corporativisti: evidentemente, «la saggezza, maturata nella sofferta esperienza trascorsa, aveva persuaso quei vecchi maestri che il Diritto del lavoro prefigurato dalla Costituzione dovesse essere cosa nuova e diversa»²⁴.

Era iniziata la gestazione della nuova Carta costituzionale, ma nessuno si azzardava «a tentare una ricostruzione in qualche misura sistematica» del «nuovo assetto *effettivo* dei rapporti collettivi»²⁵.

L'irruzione dei principi costituzionali facilitò l'opera di traghettamento condotta da Santoro-Passarelli, il quale si fece trovare pronto a collocare l'universo del diritto del lavoro, ormai comprensivo del fenomeno sindacale, entro la «scatola costituzionale», come disse, polemizzando aspramente con Francesco Carnelutti²⁶, anche sul terreno della difesa del diritto di sciopero, che – con «retorica apocalittica»²⁷ – quest'ultimo aveva provato ad accostare al diritto di guerra:

«un ordinamento giuridico, il quale, come l'ordinamento italiano, riconosce il diritto di sciopero, confessa la sua impotenza a regolare i conflitti di lavoro, posto che regolare un conflitto significa anzitutto evitare e pertanto proibire la guerra tra gli uomini [...] La proclamazione del diritto di sciopero implica la tolleranza della guerra entro le frontiere dello Stato e pertanto l'incompletezza del suo apparato giuridico»²⁸.

Di contro, per Santoro-Passarelli la difesa del valore della libertà implicava il pieno riconoscimento del pluralismo e del conflitto, da lui definito il «prezzo della libertà»: un prezzo che «vale la pena» pagare, perché ben più caro è «il prezzo della perdita della libertà»²⁹.

Quattro anni dopo la prima edizione del manuale apparve nella *Rivista italiana per le scienze*

²³ Lo stesso Autore riconoscerà che «l'opera è napoletana non solo perché è stata scritta a Napoli, ma anche perché probabilmente fu agevolata da quel singolare, curioso e indimenticabile ambiente che si era creato a Napoli dopo il settembre 1943»: così SANTORO-PASSARELLI F., 1988b, 3. Nel 1995 l'opera giunse alla trentacinquesima edizione.

²⁴ SUPPIEJ, 1990, 3.

²⁵ ICHINO, 2008, 10-11.

²⁶ La discussione avviene nell'ambito del *Convegno Nazionale di Studi Sindacali* (28-30 ottobre 1949), *Atti Ufficiali*, Roma, 1949 e ne dà conto, con la solita acutissima precisione, CAZZETTA, 1999, 611-612. Sul punto, v., pure, SANTORO-PASSARELLI G., 2016, 31-35 e PINO, 2018.

²⁷ ROMAGNOLI, 1996, 443.

²⁸ CARNELUTTI, 12.

²⁹ SANTORO-PASSARELLI F., 1988b, 9.

giuridiche il celebre saggio intitolato *Autonomia collettiva, giurisdizione e diritto di sciopero* (1949), vero «manifesto scientifico di tutta una linea di azione intellettuale che avrà funzione orientatrice per tutti gli anni Cinquanta»: cardine fondamentale del nuovo diritto del lavoro è l'idea che «privato non è sinonimo di individuale», ma «ricomprende anche entro i suoi naturali confini le manifestazioni collettive»³⁰.

A quel punto, occorre tirare le fila e riversare nella manualistica lo sforzo di sistemazione dell'intera materia, posto che – come aveva notato Paolo Greco recensendo la quarta edizione delle *Nozioni di diritto del lavoro* (1948) – «il titolo dell'opera è più ampio del suo effettivo contenuto», da cui erano, infatti, esclusi «i rapporti sindacali»³¹. Questi ultimi trovarono posto a partire dall'edizione del 1951 (e, ancora di più dall'edizione successiva – la sesta – datata 1952), in un tempo in cui sia i manuali sia i corsi universitari di diritto del lavoro (salvo qualche eccezione) continuavano ad occuparsi esclusivamente del contratto individuale. Addirittura, a più di un decennio della Costituzione, qualcuno ancora si attardava a parlare di “diritto sindacale transitorio”³².

Alla costruzione del nuovo diritto sindacale contribuì in modo decisivo il consolidamento della nozione di interesse collettivo, come *tertium genus* tra l'interesse individuale e quello generale, insomma, come interesse nuovo, unico e indivisibile, atto a soddisfare il bisogno della collettività.

L'autonomia collettiva, ora completamente incastonata nell'alveo privatistico, ossia nella potestà di regolare liberamente i propri interessi, risultava riconosciuta non solo ai singoli, ma anche a quei gruppi sociali intermedi, portatori di interessi *superiori* agli interessi individuali di coloro che ne fanno parte, ma *distinti* dagli interessi generali, in una visione 'tridimensionale' della società, in cui l'individuo è colto nella sua appartenenza alle formazioni sociali in cui si sviluppa la dimensione di persona. Significativamente, nella nota voce enciclopedica dedicata all'autonomia collettiva (ormai sul finire degli anni Cinquanta), al gruppo professionale egli accosterà il gruppo familiare, tornando a respingerne – come nella menzionata prolusione patavina (v. *supra*, § 1) – ogni configurazione in senso pubblicistico³³.

Ben presto, la rifondazione in senso civilistico del diritto del lavoro (e del diritto sindacale, in particolare), divenne un capitolo non solo di «storia del pensiero giuridico», ma anche di «storia politica»³⁴ (tale da liberare Santoro-Passarelli dall'immagine ossificata del formalista dogmatico), perché consentì l'ambientamento dell'istanza di libertà dell'individuo (fattosi *persona*) e dei gruppi organizzati nel percorso di elevazione sociale del lavoro tracciato dalla Costituzione. Nel suo magistero trovarono ampia valorizzazione «concetti ed espressioni – come *società intermedie*

³⁰ GROSSI, 2000, 315-316.

³¹ GRECO, 1949, 33.

³² V., ad esempio, CARULLO, 1960 e B. MAZZARELLI, 1959. Come è stato osservato, «la propensione della dottrina lavoristica italiana del dopoguerra per il contratto individuale di lavoro, a scapito del diritto sindacale, si spiega oltre che con l'attesa di una legge sindacale (anche i giuristi preferiscono giungere di sera, come le nottate, a cose fatte) anche come reazione alla tendenza del periodo fascista, in cui pressoché tutta la dottrina [...] si era occupata prevalentemente di organizzazione corporativa trascurando il contratto individuale: reazione che in alcuni casi fu tanto più decisa quanto più doveva manifestare la vocazione “privatistica” delle stesse persone che avevano, in altri tempi, manifestato una prepotente vocazione “pubblicistica”» (TARELLO, 1967, 21, nt. 4)

³³ SANTORO-PASSARELLI F., 1959.

³⁴ BENEDETTI, 1997, 294.

o *gruppi sociali intermedi* – sconosciuti, ovviamente, al periodo liberale e invece divenuti di grande rilievo politico e sociale dopo la Costituzione»³⁵, perché depurati dalle incrostazioni corporative che ne avevano congelato la possibilità di incidere in senso democratico sulla distribuzione del potere nei rapporti di produzione.

L'azione del traghettatore fu suggellata nel 1954, nel giro di due mesi. A marzo vi fu il suo intervento all'Accademia dei Lincei in un incontro dedicato al tema dei rapporti tra Stato e sindacati, momento di svolta nella elaborazione del concetto di autonomia collettiva, ora non più influenzata dal sistema costituzionale 'da attuare'³⁶. Il mese successivo (precisamente dal 22 al 25 aprile) si tenne a Taormina il primo congresso nazionale di diritto del lavoro del dopoguerra, organizzato dall'Università di Messina, dove si consumò la sonora sconfitta della concezione gius-pubblicistica della funzione sindacale, incarnata dalla relazione di Costantino Mortati (poi divenuta il celebre saggio intitolato *Il lavoro nella Costituzione*).

La posizione di Santoro-Passarelli (espressa in una relazione dal titolo *Il diritto del lavoro nel sistema del diritto*, rimasta purtroppo inedita) non poteva non risultare vincente, non foss'altro perché «meno vincolata dall'attesa della legge che aveva sin lì dominato tutto il dibattito»³⁷. Insomma, l'incapacità di spiegare la presenza dell'art. 39, seconda parte, Cost., fu superata, espandendo i confini del diritto privato, in nome di una piena unitarietà del contratto collettivo, ivi compreso quello tratteggiato dalla Costituzione, ormai spogliato di ogni assonanza con la configurazione propria dell'ordinamento corporativo.

La scissione dell'art. 39 in due tronconi, resi reciprocamente indipendenti, era cosa fatta. Mutava in mero onere il temuto obbligo di registrazione dei sindacati, i quali – quand'anche fosse stato attuato il meccanismo costituzionale – sarebbero comunque rimasti, secondo la lettura fornita da Santoro-Passarelli, titolari di un ufficio di diritto privato e non di una pubblica funzione, estranei – dunque – all'organizzazione dello Stato. Parallelamente, poteva affermarsi il primato del contratto collettivo di diritto comune, figlio del sindacato come associazione non riconosciuta; entrambe categorie radicate nel diritto privato ma funzionali ai bisogni sociali emergenti.

«Qualcosa di nuovo stava avvenendo»: se ne accorse anche chi a quel congresso partecipò tra la schiera degli «anonimi assistenti»³⁸, ossia il giovanissimo Gino Giugni, all'epoca ventiseienne.

3. L'emancipazione.

Nello stesso anno del congresso di Taormina (1954) apparve nella rivista *il Mulino* il breve ma fondamentale saggio, *Per una cultura sindacale in Italia*, a firma dei due 'anonimi assistenti' di

³⁵ RUSCIANO, 2010, 103.

³⁶ CAZZETTA, 1999, 617. Il riferimento è a SANTORO-PASSARELLI F., 1956.

³⁷ CAZZETTA, 1999, 627. Lo stesso Santoro-Passarelli fu tra i primi firmatari di uno «schema per la disciplina dei sindacati e dei contratti collettivi» (in *DL*, 1949, I, p. 3 ss.).

³⁸ GIUGNI, 1997, 18, il quale riconosce che «la definizione di autonomia collettiva, insieme con un piccolo apparato normativo [...], gettarono le radici sistematiche della nostra materia» (*ivi*, p. 17). Ho avuto il piacere di custodire una traccia materiale del legame tra i due grandi giuristi del lavoro: è la dedica a Santoro-Passarelli vergata da Giugni sulla copia di *Lavoro legge contratti* (fornitami dal figlio Giuseppe e ora affissa nella Sala Francesco Santoro-Passarelli, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo barese, recentemente inaugurata). Dice così: «A Francesco Santoro Passarelli, maestro di tutta la mia generazione, la cui lezione di metodo e di dottrina ha stimolato e consentito l'elaborazione dei saggi qui raccolti. Devoto omaggio dell'autore. Gino Giugni».

Taormina, Gino Giugni e Federico Mancini, entrambi reduci da un periodo di formazione negli USA (a cavallo tra il 1951 e il 1952), che terrà a battesimo il loro lungo sodalizio intellettuale.

Animato dall'intento di popolare il deserto delle riflessioni scientifiche sul fenomeno sindacale nel decennio successivo alla soppressione dell'ordinamento corporativo, quello scritto – all'epoca del tutto eccentrico – diventerà «negli anni un punto di riferimento, quasi un manifesto delle priorità da seguire nel cammino di un diritto del lavoro in trasformazione»³⁹.

Una esemplare (e coeva) testimonianza di quella inquietudine intellettuale protesa verso una costruzione metodologica innovativa, che implicava l'apertura di percorsi tematici fino ad allora inesplorati, traspare in una lettera che Giugni inviò ad Adriano Olivetti nello stesso periodo (precisamente, il 23 novembre 1954⁴⁰), intendendo perorare la pubblicazione di uno studio (per i tipi delle Edizioni di Comunità) sul «diritto dei contratti collettivi in Italia». Lì Giugni annotava che il diritto del lavoro era

«praticamente arenato in una formalistica considerazione delle norme codificate dal Codice Civile, che per larga parte sono superate e integrate dalla contrattazione collettiva (basti pensare alla disciplina dei licenziamenti nell'industria). I più giovani studiosi della materia – che per verità sono pochi – sono generalmente convinti che occorre ripensare l'intero sistema in termini nuovi, e far leva sugli istituti che provengono dall'autonomia delle parti. Fatto è, però, che nessun tentativo è stato fatto in questo senso, e l'attività scientifica in questo settore si fossilizza sempre più nel formalismo dottrinale e nel contorto concettualismo che affligge la nostra dottrina giuridica».

Agli occhi del grande imprenditore (in un confronto fra due innovatori per antonomasia) egli teneva a ribadire che «il diritto del lavoro è forse l'unica disciplina attraverso la quale può penetrare nelle Facoltà di giurisprudenza un più diretto contatto con la società»: insomma, il laboratorio culturale per eccellenza in cui poter sperimentare il rinnovamento metodologico dell'intera scienza giuridica.

Qualche anno dopo, *l'Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva* (1960) giunse quando ormai l'approccio dogmatico a cui era abituata la cultura giuridica dominante non riusciva più a governare concettualmente un sistema (quello sprigionato dalle relazioni collettive nel campo dei rapporti di lavoro), che si stava da tempo sviluppando al di fuori della dimensione statutale del diritto. Si può ben dire, allora, che

«la teoria dell'ordinamento intersindacale era esattamente ciò che ci voleva per non veder appassire la speranza d'un diritto originato dall'autonomia negoziale dei gruppi professionali; la medesima speranza che Santoro Passarelli aveva alimentato in un'epoca in cui essa era generalmente considerata una sfida o una minaccia»⁴¹.

È il passo decisivo per la valorizzazione del diritto effettivo prodotto dai corpi sociali intermedi all'interno del sistema di relazioni sindacali, insomma, un diritto che può fare a meno delle norme

³⁹ SCIARRA, 2012, 696. Come ha osservato PINO, 2014, 18-19, già nel «primo vero e proprio scritto di diritto sindacale di Giugni», dedicato al diritto di sciopero (e datato 1950), è evidente «l'impostazione di fondo (in ciò comune alla dottrina civilistica) di mantenere l'azione sindacale al di fuori del diritto pubblico».

⁴⁰ In *Archivio Storico Fondazione Pietro Nenni*, Fondo Giugni, Serie Attività Giovanile 1947-1962, busta 3, fascicolo 20.

⁴¹ ROMAGNOLI, 1997, 13.

prodotte dallo Stato (al quale non chiede legittimazione, essendo in grado di auto-legittimarsi) e che, certamente, non ha bisogno di consumarsi nell'attesa della legge sindacale.

Ma un simile passo non sarebbe stato possibile, se non leggendo l'autonomia collettiva come espressione del diritto dei privati, appunto generato da quella potestà di regolare liberamente i propri interessi, che promana dalle formazioni sociali, al di fuori – dunque – di ogni interferenza pubblicistica.

Giugni utilizzò un'altra metodologia (quella delle relazioni industriali, misurata attraverso la costruzione pluriordinamentale di Santi Romano e coniugata con la lezione del 'realismo' ascarelliano) e si avvale di altre matrici culturali (l'istituzionalismo nord-americano della 'scuola del Wisconsin' e il giuslavorismo weimariano di Sinzheimer), ma non rinnegò mai il postulato di fondo dell'impostazione di Santoro-Passarelli, ossia la riconduzione dell'autonomia collettiva nell'alveo dell'autonomia privata, bonificata dall'armatura pubblicistica del regime corporativo: come dire che il traghetto sapiente ha preparato la strada all'esploratore coraggioso, consegnandogli – come bussola per procedere nella navigazione – l'opera di *depublicizzazione* del diritto sindacale.

Come ha scritto Franco Liso, «Santoro-Passarelli ha eretto i contrafforti sul versante dei rapporti con lo Stato: libertà e autonomia collettiva. Giugni, dando per assodata la tenuta di questi contrafforti, ne ha poi sviluppato le potenzialità in una prospettiva più ampia, ponendo in risalto il ruolo istituzionale delle Organizzazioni sindacali nella *governance* della società, mettendo a fuoco le relazioni industriali come sistema di governo»⁴².

Nella prospettiva di Giugni la valorizzazione della contrattualità nella dimensione dei rapporti collettivi si fondava sul riconoscimento reciproco delle parti, sul piano dell'effettività politico-sindacale, più che sul piano dell'efficacia giuridico-formale. In «una sorta di separazione/autosufficienza dell'ordinamento intersindacale», lo spazio di libertà dallo Stato si trasformava in «spazio di auto-governo»⁴³, come riconoscimento di un potere sociale organizzato.

In questo senso, rispetto alla scelta privatistica su cui Santoro-Passarelli aveva basato la ricostruzione della materia, il contributo di Giugni fu emancipatorio, anzi "radicalmente affrancatorio, con una rivendicazione di originalità e originarietà, fuori non soltanto dalle impraticabili secche del diritto corporativo, ma altresì dalla veste troppo stretta delle tradizionali tecniche civilistiche"⁴⁴. Infatti, mentre nel diritto civile "il confronto tra la cultura antiformalista e le scuole neopandettistiche si è svolto per linee interne, sostituendo progressivamente il metodo realista a quello dogmatico e positivista", il diritto del lavoro post-costituzionale imponeva una rifondazione teorica che Giugni condusse "nell'intento dichiarato di allestire un modello sistematico capace di riempire lo spazio lasciato vuoto dalla mancata attuazione delle norme costituzionali e di

⁴² LISO, 2009, 128. Si può dire che «tra le due teorie, quella privatistica e quella elaborata da Gino Giugni, non vi è incompatibilità: la prima considera l'autonomia privata collettiva dal punto di vista dell'ordinamento giuridico-statale, rimarcandone l'alterità rispetto ai fenomeni regolamentari di stampo pubblicistico; la teoria dell'ordinamento intersindacale fornisce, invece, una rappresentazione delle dinamiche sindacali dal suo interno, quanto ai profili endogeni, interpretandone e vivificandone le relative prassi e la tensione disciplinare» (R. DE LUCA TAMAJO, 2009, 188-189).

⁴³ CARINCI, 2009, 76.

⁴⁴ GROSSI, 2007, 251.

sostituire, in definitiva, il modello giusprivatistico”⁴⁵.

In sostanza, l’impiego della teoria della pluralità degli ordinamenti si legò saldamente ad un preciso progetto di politica del diritto: come lo stesso Giugni molti anni dopo riconobbe, tale ricostruzione

«consentì la conquista di uno spazio culturale che il legalismo allora dominante, pur di fronte alla carenza di norme positive dovuta alla mancata attuazione costituzionale, manteneva precluso, stringendo il diritto sindacale, che pur si stava formando a dispetto dell’inerzia del legislatore, nella duplice morse del sopravvisuto sistema di concetti cresciuto sull’ordine corporativo, e di ipotesi legislative non attuali, e che mai tali sarebbero diventate»⁴⁶.

In tal modo, la giuridicità delle relazioni sindacali e dei loro prodotti cessava di essere osservata esclusivamente dal punto di vista del diritto positivo dello Stato e acquisiva una intrinseca originarietà: nell’ordinamento intersindacale le regole sono liberamente creabili, amministrabili e sottoponibili ad autonoma giurisdizione, attraverso «la recezione di materiali extralegislativi nel corpo del diritto sindacale e del lavoro»⁴⁷.

Complessivamente, l’obiettivo della costruzione giugniana fu duplice. Da un lato, sul piano della teoria generale, il modello dell’ordinamento intersindacale consentiva di ‘conoscere’ «il mondo delle relazioni industriali che da un’ottica strettamente civilistica non era possibile cogliere nella dimensione sua propria e nelle sue dinamiche». Dall’altro lato, sul piano della politica del diritto, esso mirava a indurre lo stesso sistema di relazioni industriali a indirizzarsi «verso modelli più evoluti, come quelli che trasparivano dagli studi di Kahn Freund sul modello britannico (una contrattazione collettiva di tipo dinamico, con parti sociali capaci di amministrare i contenuti dei contratti collettivi attraverso una pluralità di istituti, come ad esempio commissioni miste, collegi di conciliazione ed arbitrato)»⁴⁸. Al contempo – sempre in termini di politica del diritto – Giugni puntava strategicamente a fornire al sistema quella consapevolezza necessaria a rendere definitivamente possibile la pacifica convivenza con la mancata attuazione dell’art. 39, seconda parte, Cost., su cui – in quegli anni – si abatterà la poderosa spallata di Federico Mancini (nella nota prolusione bolognese del 1963), che mise in luce «le poderose scorie della cultura corporativa» presenti in quella norma⁴⁹.

Una volta riconosciuto a Santoro-Passarelli il fondamentale merito di aver saputo coniugare libertà e autonomia privata, estendendo i confini di quest’ultima all’autonomia collettiva, Giugni non mancherà di sottolineare le zone d’ombra della costruzione privatistica. Proprio in un contributo dedicato agli studi in onore dello stesso Santoro-Passarelli, egli noterà – in primo luogo – che «la “privatizzazione” del diritto del lavoro può essere orientata, oltretutto all’idea guida dell’autonomia-libertà, da quella dell’autonomia-funzione» e – in secondo luogo – che «la tecnica

⁴⁵ GHERA, 2007, 267.

⁴⁶ GIUGNI, 1989, 19-20.

⁴⁷ TARELLO, 1967, 87.

⁴⁸ LISO, 2021, 100-102.

⁴⁹ ICHINO, 2008, 43. Il riferimento è a MANCINI, 1963.

civilistica porta inclusi in sé valori di conservazione ed effetti di vischiosità istituzionale per cui, applicata a fatti sociali nuovi, può in realtà risultare inadeguata»⁵⁰.

Dal canto suo, Santoro-Passarelli non rimase insensibile al 'nuovo corso' impresso dalla svolta giugniana, tant'è che lo ritroviamo, negli anni Ottanta dello scorso secolo, disposto a riconoscere il valore della dimensione fattuale ed effettiva del diritto, nella consapevolezza che «sono sopravvenute correnti di pensiero certamente utili allo sviluppo della disciplina»⁵¹.

Nel 1982 egli scriveva che la massima *ubi societas ibi ius* non significa soltanto che «la società non può fare a meno del diritto; significa anche che la società civile produce diritto». Egli stesso ammetteva che è

«svanito, alla luce della più recente esperienza, il sogno del diritto positivo quale diritto scritto. [...] La realtà sociale, non quella che vale per me o per l'uno o l'altro, ma quella che vale per sé, in quanto è sorretta dal comune consenso come regola vincolante della condotta umana, diventa diritto, in concorrenza con il diritto scritto»⁵².

Ci piace considerarlo un tributo al superamento del dogma della statualità del diritto perseguito dalla costruzione giugniana e un'apertura ormai piena alla fenomenologia delle relazioni sindacali, massima espressione del diritto vivente nell'ambito della nostra materia.

Riferimenti bibliografici.

Ardau G. (1947), *La Cenerentola delle cattedre di giurisprudenza*, in *DL*, I, 243 ss.

Azara A. (1939), *Direttive fasciste nel nuovo codice civile*, Giuffrè, Milano.

Barassi L. (1940), *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano.

Benedetti G. (1997), *Francesco Santoro-Passarelli civilista*, in *RTDPC*.

Birocchi I., Chiodi G., Grondona M. (2020), a cura di, *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, RomaTre Press, Roma.

Caprioli S. (2009), *Interpretazione di Francesco Santoro Passarelli*, in Santoro-Passarelli G. (a cura di) *Francesco Santoro-Passarelli e l'autonomia collettiva. Prima e dopo*, Jovene, Napoli, 3 ss.

Carabelli U. (1986), *Libertà e immunità del sindacato*, Jovene, Napoli.

Carinci F. (2009), *Il lascito di Francesco Santoro-Passarelli nel diritto sindacale italiano*, in Santoro-Passarelli G. (a cura di) *Francesco Santoro-Passarelli e l'autonomia collettiva. Prima e dopo*, Jovene, Napoli.

Carnelutti F. (1949), *Sciopero e giudizio*, in *RDProc.*, 1949, 13 ss.

⁵⁰ GIUGNI, 1989, 203-204. Sul punto, v. le puntuali considerazioni di CARABELLI, 1986, il quale osserva come gli obiettivi della costruzione giugniana fossero quelli di depurare definitivamente l'autonomia collettiva «dagli aspetti funzionalistici ancora presenti nella concezione di Santoro Passarelli (si pensi al riguardo al collegamento interesse collettivo-categoria)» e di «sollecitare la dottrina giussindicalista ad abbandonare il processo logico interpretativo impiegato sino ad allora, consistente nella sovrapposizione alla realtà sindacale delle astratte categorie del diritto civile, deformate artificialmente, per giungere, invertendo la prospettiva, ad un rinnovamento del diritto civile».

⁵¹ SANTORO-PASSARELLI F., 1988b, 8.

⁵² SANTORO-PASSARELLI F., 1988c, 26.

- Carullo V. (1960), *Diritto sindacale transitorio*, Giuffrè, Milano.
- Cazzetta G. (1999), *L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra fascismo e Repubblica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 28, *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, tomo I, Giuffrè, Milano, 511 ss.
- De Luca Tamajo R. (2009), *Intervento*, in Santoro-Passarelli G. (a cura di), *Francesco Santoro-Passarelli e l'autonomia collettiva. Prima e dopo*, Jovene, Napoli, 187 ss.
- Croce B. (1963), *La libertà italiana nella libertà del mondo, Discorso al primo Congresso dei partiti tenuto in Bari il 28 gennaio 1944*, ora in *Scritti e discorsi politici (1943-1947)*, I, Laterza, Bari.
- Gaeta L. (2016), «*La terza dimensione del diritto*»: legge e contratto collettivo nel Novecento italiano, in *DLRI*, p. 573.
- Galizia A. (1907), *Il contratto collettivo di lavoro*, Pierro, Napoli, 1907.
- Ghera E. (2007), *Gino Giugni e il metodo giuridico*, in *DLRI*, 265 ss.
- Ghera E. (2009), *Intervento*, in Santoro-Passarelli G. (a cura di) *Francesco Santoro-Passarelli e l'autonomia collettiva. Prima e dopo*, Jovene, Napoli.
- Giugni G. (1950), *Aspetti e problemi del diritto di sciopero*, in *DL*, I, 83 ss.
- Giugni G. (1960), *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Giuffrè, Milano.
- Giugni G. (1985), *Conclusioni*, in Bellardi L. (a cura di), *Dallo stato corporativo alla libertà sindacale. Esperienze comparative*, F. Angeli, Milano.
- Giugni G. (1989), *Lavoro legge contratti*, il Mulino, Bologna.
- Giugni G. (1997), in Aa.Vv., *Francesco Santoro Passarelli e il diritto del lavoro*, in *ADL*, 1 ss.
- Greco P. (1949), *Per una sistemazione dei principi del diritto del lavoro (A proposito di un recente libro)*, in *DL*, I, 33 ss.
- Grossi P. (2000), *Scienza giuridica ufficiale. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano.
- Grossi P. (2007), *Gino Giugni nella scienza giuridica italiana del Novecento*, in *DLRI*, 247 ss.
- Ichino P. (2008), *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla liberazione alla legge sui licenziamenti*, in Ichino P. (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, Milano, 3 ss.
- Liso F. (2009), *Intervento*, in Santoro-Passarelli G. (a cura di), *Francesco Santoro-Passarelli e l'autonomia collettiva. Prima e dopo*, Jovene, Napoli, 127 ss.
- Liso F. (2021), *Un profilo di Gino Giugni - parte prima*, in *Rivista storica del socialismo*, 79 ss.
- Mancini F. (1963), *Libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes*, in *RTDPC*, 570 ss.
- Mazzarelli B. (1959), *La disciplina transitoria dei rapporti di lavoro*, Jandi Sapi, Roma.
- Montanari B. (2010), a cura di, *Il pensiero giuridico di Francesco Santoro Passarelli*, Giappichelli, Torino.

- Mortati C. (1954), *Il lavoro nella Costituzione*, DL, I, 149 ss.
- Pergolesi F. (1942), *Il contratto individuale di lavoro nella nuova codificazione*, Zanichelli, Bologna.
- Pino G. (2014), *Uno studio su Gino Giugni e il conflitto collettivo*, Giappichelli, Torino.
- Pino G. (2018), *Le stagioni di Francesco Carnelutti e la ricostruzione pubblicistica del diritto sindacale*, in *Labor*, 17 ss.
- Rescigno P. (1961), *Introduzione*, in Santoro-Passarelli F. (1961), *Saggi di diritto civile*, I, Jovene, Napoli.
- Romagnoli U. (1996), *Francesco Carnelutti e il diritto del lavoro*, in *RTDPC*, 419 ss.
- Romagnoli U. (1997), in Aa.Vv., in *Francesco Santoro Passarelli e il diritto del lavoro*, in *ADL*, 1 ss.
- Romagnoli U. (2009), *Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto*, Donzelli, Roma.
- Rusciano M. (2009), *Intervento*, in Santoro-Passarelli G. (a cura di), *Francesco Santoro-Passarelli e l'autonomia collettiva. Prima e dopo*, Jovene, Napoli, 85 ss.
- Rusciano M. (2010), *Intervento*, in Montanari B. (a cura di), *Il pensiero giuridico di Francesco Santoro Passarelli*, Giappichelli, Torino.
- Santoro-Passarelli F. (1933), *Il diritto civile nell'ora presente e le idee di Vittorio Polacco*, in *Riv. it. scienze giur.*, 54 ss.
- Santoro-Passarelli F. (1936), *Legislazione del lavoro. Lezioni raccolte dal Dott. G. Benettin*, Cedam, Padova.
- Santoro-Passarelli F. (1940), *Lineamenti di diritto civile. Persone fisiche*, Cedam, Padova.
- Santoro-Passarelli F. (1945), *Nozioni di diritto del lavoro*, Jovene, Napoli.
- Santoro-Passarelli F. (1949), *Autonomia collettiva, giurisdizione e diritto di sciopero*, in *Riv. it. scienze giur.*, 138 ss.
- Santoro-Passarelli F. (1956), *Esperienze e prospettive giuridiche dei rapporti tra i sindacati e lo Stato*, in *RDL*, 1956, 1 ss.
- Santoro-Passarelli F. (1959), *Autonomia collettiva*, in *ED*, 369 ss.
- Santoro-Passarelli F. (1988a), *Autonomia collettiva e libertà sindacale*, in *Ordinamento e diritto civile. Ultimi saggi*, Jovene, Napoli.
- Santoro-Passarelli F. (1988b), *Compleanno di un libro. I quarant'anni delle «dottrine» di F. Santoro-Passarelli*, in Santoro-Passarelli F., *Ordinamento e diritto civile (Ultimi saggi)*, Jovene, Napoli.
- Santoro-Passarelli F. (1988c), *Quid ius?*, ora in *Ordinamento e diritto civile (Ultimi saggi)*, Jovene, Napoli.
- Santoro-Passarelli G. (2009), a cura di, *Francesco Santoro-Passarelli e l'autonomia collettiva. Prima e dopo*, Jovene, Napoli.
- Santoro-Passarelli G. (2016), *Il diritto del lavoro di Francesco Carnelutti*, in *Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona"*, It. – 307.

Sciarra S. (2012), *Gino Giugni*, in *Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, 695 ss.

Scognamiglio R. (1996), *Ricordo di Francesco Santoro Passarelli*, in *RIDL*, I, 3 ss.

Suppiej G. (1990), *Tradizione civilistica e Costituzione nel magistero giuslavoristico di Francesco Santoro-Passarelli*, in *DL*, 3 ss.

Tarello G. (1967), *Teorie e ideologie nel diritto sindacale*, Edizioni di Comunità, Milano, 1967.

Treggiari F. (2010), *Questione di Stato. Codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santoro Passarelli*, in Montanari B. (a cura di), *Il pensiero giuridico di Francesco Santoro Passarelli*, Giappichelli, Torino, 17 ss.

Vano C. (1986), *Riflessione giuridica e relazioni industriali fra Ottocento e Novecento: alle origini del contratto collettivo di lavoro*, in Mazzacane A. (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, 125 ss.

Vardaro G. (1985), *Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro*, F. Angeli, Milano.

Vivante C. (1931), *La penetrazione dell'ordinamento corporativo nel diritto privato*, in *DL*, 1931, I.